

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
Elisabetta Cavazza
Andrea Canossi
Enrico Bigi
Mariaelena Fontanesi
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
Fabio Stupazzini
Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
Flavia Frasnedi
Violetta Frasnedi
Claudia Bernardi
Elisa Pugliese

Bologna, 18 Settembre 2020

Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 21/2020

**OGGETTO: Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
Scadenza dell'1.10.2020 per le imprese**

Il c.d. decreto "Semplificazioni" ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. In particolare, l'art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:

- l'obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese **entro l'1.10.2020**;
- l'obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall'Ordine o Collegio di appartenenza; in caso di mancata ottemperanza l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

Allo stesso modo vanno comunicate al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza le eventuali variazioni del domicilio digitale (PEC) originariamente indicato.

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO- IMPRESE GIÀ COSTITUITE

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro) e si vedranno assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l'1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro) e vedranno assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo <https://impresa.italia.it>, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Studio dR48

Fonte: Eutekne